



**COMUNE DI MOLFETTA**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI BARI**

---

**UFFICIO TECNICO**

**PIANO STRADE**

**Progetto esecutivo manutenzione straordinaria  
di strade e marciapiedi della città**

**LOTTO n.2 STRADE BITUMATE**

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Enzo Balducci

i tecnici

Ing. Luca Lucanie

geom. Damiano Binetti

p.i. Giuseppe Sgherza

Assistente al R.U.P.:

geom. Stefano Spaccavento

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**SC**

---

L'assessore ai LL.PP.

Avv. Mariano Caputo

il Sindaco

Tommaso Minervini

COMUNE DI MOLFETTA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Rep. n. \_\_\_\_\_

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI  
DELLA CITTA' – STRADE BITUMATE SECONDO LOTTO.

CIG:777255641E CUP: C59J18000220004

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Molfetta,  
presso la sede comunale di Via Martiri di Via Fani.

Avanti a me, \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di  
Molfetta, ufficiale rogante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, comma 4, lett. c),  
del D.Lgs. nr. 267/2000, sono personalmente comparsi i seguenti Signori:

1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella qualità  
di Dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Molfetta, domiciliato per la qualifica  
rivestita presso la sede comunale, il quale, ai sensi dell'art. 53) del Regolamento per  
la Disciplina dei Contratti del Comune di Molfetta, dichiara di agire esclusivamente in  
nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale  
n. 00306180720;

2) Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale  
\_\_\_\_\_, che interviene, non in proprio, ma nella sua qualità di  
Rappresentante Legale della Impresa \_\_\_\_\_, con sede legale  
in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ( ) Partita IVA:  
\_\_\_\_\_/Codice Fiscale \_\_\_\_\_,

P R E M E S S O C H E

- il Comune di Molfetta intende procedere all'attuazione del progetto esecutivo per i  
lavori di la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi della città SECONDO  
LOTTO strade bitumate;

- con Deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI DELLA CITTA' STRADE BITUMATE SECONDO LOTTO", ivi incluso il capitolato speciale d'appalto per l'importo complessivo di progetto pari ad euro 3.300.000,00 di cui euro 3.280.000 per lavori a base d'asta ed euro 20.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n. gen. \_\_\_\_ – n.set. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si approvava la gara di appalto mediante procedura aperta, da esperirsi in modalità telematica sulla piattaforma "Empulia" e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI DELLA CITTA' – STRADE BITUMATE SECONDO LOTTO" per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 3.300.000 oltre IVA, di cui € 3.280.000 per lavori a base d'asta, oltre € 20.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con il medesimo provvedimento è stato approvato il Bando di gara, con la relativa modulistica;

- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ dell' \_\_\_\_\_, dell'Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza si dava corso agli ulteriori adempimenti procedurali di competenza della CUC per l'espletamento della suddetta procedura di gara e fu indetta, per conto del Comune di Molfetta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, la gara di appalto mediante procedura di gara aperta e venne approvato il bando di gara integrale con allegati e relativa modulistica;

che il giorno \_\_\_\_\_, ad esito della procedura di gara, è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto il contraente \_\_\_\_\_, che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro \_\_\_\_\_ compresi i costi

per la sicurezza di Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA \_\_\_\_\_, per complessivi Euro

\_\_\_\_\_, (il contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta le migliori

tecniche a costo zero per l'Amministrazione);

che con delibera \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle

operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e contraente, alle

condizioni di seguito descritte;

- la gara è stata espletata ed aggiudicata in via definitiva alla Impresa

\_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), giusta Determinazione

Dirigenziale n. gen. \_\_\_\_\_ - n. set. \_\_\_\_\_ del Settore Patrimonio del \_\_\_\_\_, per un

importo contrattuale complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_

per lavori al netto del ribasso offerto del \_\_\_\_\_ % oltre € \_\_\_\_\_ per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso;

- l'Impresa \_\_\_\_\_ risulta in posizione regolare ai

fini DURC, giusta attestazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e in posizione regolare

ai fini fiscali, giusta comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di Bari;

- a carico del Legale Rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_ risulta "nulla" al

Casellario Giudiziale e non risultano carichi pendenti impeditivi ai fini contrattuali;

- a carico dell'Impresa Individuale e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.L.vo n.

159/2011 e s.m.i., non risultano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di

cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, giusta comunicazione della Banca Nazionale Unica

della Documentazione Antimafia del \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_ che i lavori sono finanziati con mutuo contratto con la cassa depositi e prestiti:

- \_\_\_\_\_ che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la \_\_\_\_\_ si è

costituita fideiussore con polizza n° \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_,  
nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante \_\_\_\_\_,  
agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in  
dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia  
fideiussoria il fideiussore \_\_\_\_\_ si riterrà obbligato in solido con il  
contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei  
lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su  
semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;  
ovvero  
-che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata versata garanzia definitiva  
in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo  
Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a  
titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;  
- la ditta ha sottoscritto, in sede di partecipazione alla gara, sia il codice etico delle  
imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali dei lavori, sia il protocollo  
d'intesa tra la Prefettura di Bari e il Comune di Molfetta ai fini della prevenzione dei  
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e per il rafforzamento della legalità  
e della trasparenza del settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente  
narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra i  
sunnominati signori si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'oggetto del contratto consiste nell'esecuzione di detti lavori alle condizioni  
previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del

progetto esecutivo approvato con \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ resa

esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del

contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al d.m. 49/2018, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP.

145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è CIG:777255641;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è CUP: C59J18000220004.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite

dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e

quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche

ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli

impianti tecnologici e relativi calcoli dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso

completa ed esatta conoscenza, nonché dell'offerta tecnica migliorativa presentata

dalla ditta aggiudicatrice in sede di gara.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e

l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri

obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Si applica l'art. 1 del C.S.A.

#### **ART. 2 – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo contrattuale complessivo è determinato come segue a seguito di

espletamento della gara di appalto:

- €. \_\_\_\_\_ per lavori al netto del ribasso d'asta del \_\_\_\_\_ %;

- €. \_\_\_\_\_ per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un

totale di €.

Agli importi di cui sopra si aggiunge l'IVA come per legge.

#### **ART. 3 – TIPOLOGIA DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 3 punto e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. i lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari dell'elenco prezzi e verificati dalla stazione appaltante.

#### **ART. 4 – PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore contraente eseguirà i lavori classificati nella categoria prevalente – "LAVORI STRADALI" – OG3 cat. IV BIS , salvo quanto previsto al successivo art. 18 in tema di subappalto.

Nella esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione della categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente contratto, e per quanto qui non previsto, nel Capitolato Generale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo, nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato, nonché dell'offerta tecnica migliorativa presentata dalla ditta aggiudicatrice in sede di gara.

#### **ART. 5 – CONSEGNA DEI LAVORI – INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE**

1. La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

2. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle

attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, fermo restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

3. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraente avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che il contraente deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

4. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà



quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

5. Il contraente dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. Il contraente è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

6. Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 400 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell'offerta di ribasso presentata dal contraente in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente. Il contraente dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

#### **Art. 6 – PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

#### **Art. 7 - CONTROLLI**

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento la stazione appaltante, prima della gara, istituisce un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in

particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

#### **Art. 8 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

### **Lavori a Corpo**

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "Importo del contratto" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

### **Lavori a Misura**

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

### **Art. 9 -MODIFICHE DEL CONTRATTO**

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

#### **Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una

consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del



contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di

fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto.

#### **Art. 11– ANTICIPAZIONE DEI PAGAMENTI**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti

producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.

4. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 700.000.

5. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo

dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 45 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

10. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

#### **Art. 12 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**

##### **FINANZIARI**

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

La società contraente comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario che sarà utilizzato per la riscossione dei corrispettivi di cui al presente contratto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed assume formale impegno a comunicare ogni modifica relativa ai seguenti dati:

BANCA \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_;

Codice IBAN: \_\_\_\_\_;

Soggetto delegato ad operare: è il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ed ivi residente alla Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi dal presente contratto.

Le parti convengono che, in caso di modificazioni del codice IBAN o del soggetto delegato ad operare, qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione da parte della impresa contraente del nuovo conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente detta impresa ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere pagamento di interessi e accessori.

Il Comune non assume, altresì, alcuna responsabilità per ritardi nei pagamenti derivanti da inesattezze o ritardi o inerzia della impresa contraente nel fornire i dati di cui al presente articolo.

#### **Art. 13 – TERMINE PER L'ESECUZIONE – PENALI**

1. I lavori devono avere inizio entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 200 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro €uro 330,00 per ogni giorno di ritardo calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

#### **Art. 14 – SOSPENSIONE DEI LAVORI**

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore

ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.

4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento.

Tale risultato andrà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti

rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in

cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati

dalle vigenti norme fiscali.

5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori

nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere

formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La

risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento,

sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità

qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano

ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la

ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori

viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi

tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti

dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della

sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi

possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza

contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della

scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare

verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale

dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione

parziale, le opere sospese.

7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena



venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

#### **Art. 15 – DANNI DI FORZA MAGGIORE E SINISTRI**

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto: \_\_\_\_\_

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### **Art. 16 – GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA**

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro \_\_\_\_\_.

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera del contraente, la Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 20 giorni dalla

richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il contraente attiverà, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, per un importo garantito di Euro \_\_\_\_\_, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro \_\_\_\_\_ per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 17 – SUBAPPALTO**

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le

forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Nel caso la percentuale di cui sopra venga superata, il R.U.P. attiverà la procedura di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore.

#### **Art. 18 – PIANI DI SICUREZZA**

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 19 – ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI**

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto

dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

-ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **ART.20 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

E' vietata la cessione del presente contratto. Ogni patto contrario è nullo nei confronti dell'Amministrazione contraente.

E' ammessa la cessione dei crediti secondo le normative vigenti.

Si applica l'art. 24 del C.S.A.

#### **ART. 21 – RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE**

Il Comune può recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto del recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore contraente da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Si applica l'art. 109 del D. L.vo n. 50/2016.

#### **ART. 22 - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO**

Le parti possono risolvere consensualmente in qualunque tempo il contratto, dando un preavviso formale di almeno trenta giorni.

Le parti disciplineranno di comune accordo le modalità della risoluzione.

#### **ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti convengono che il presente contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) Il contraente sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli artt. 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) frode nella esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto;
- g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente art. 12.

Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte del contraente, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché per la perdita anche di un solo requisito fra quelli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 avvenuta dopo la stipula del contratto.

In tutti i casi sopra riportati la risoluzione opera di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Si applica l'art.1456 del Codice Civile, l'art. 44 del C.S.A. e l'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016.

#### **ART. 24 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

Fatti salvi i casi di risoluzione di diritto di cui al precedente art. 23 e in genere in ogni altro caso di risoluzione per inadempimento agli obblighi contrattuali imputabile all'impresa contraente si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art.1455 dello stesso Codice, nonché dall'art. 108 del D.L.vo. n. 50/2016.

In caso di inadempimento imputato motivatamente a grave negligenza o malafede o a errore grave constatati in contraddittorio, il Comune di Molfetta si avvarrà della facoltà di escludere l'impresa contraente per il futuro dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né potrà essere affidataria di subappalti.

#### **Art. 25– SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO**

1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato

realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

#### **Art. 26 – CONTROVERSIE**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

#### **Art. 27 – ONERI DIVERSI**

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

-a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

#### **ART. 28 – TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del regolamento (UE) n.



2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dall'Impresa contraente, dei suoi rappresentanti e del suo personale, sono dal Comune di Molfetta trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara, alla esecuzione del presente contratto e dei lavori affidati. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Molfetta. Il responsabile del trattamento dei dati è il RUP, ing. Vincenzo Balducci. I luoghi dove sono detenuti i dati sono il Servizio Manutenzioni Impianti e Reti, Settore Patrimonio, Via Martiri di Via Fani, Molfetta e Servizio Contratti, Settore Patrimonio, Via Martiri di Via Fani, Molfetta.

L'Impresa contraente dovrà trattare i dati personali di cui verrà in possesso nel pieno rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) ed esclusivamente per le finalità connesse alla esecuzione del presente contratto e dei lavori affidati.

#### **ART. 29 - FORO GIUDIZIARIO**

Per la definizione in via giudiziaria delle controversie in tema di interpretazione o esecuzione del presente contratto, anche in conseguenza dell'esito negativo dei tentativi di cui al precedente art. 28, sarà competente il Foro del Tribunale di Trani. Il ricorso all'arbitrato è escluso.

#### **Art. 30 - NORME FINALI**

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale. Sarà soggetto a registrazione in misura fissa essendo il corrispettivo d'appalto soggetto ad IVA. Alla registrazione provvederanno gli uffici comunali e le relative spese sono accollate per l'intero all'impresa contraente insieme a qualsivoglia altra spesa connessa o derivante dal presente contratto.

#### **ART. 31 - CLAUSOLE APPROVATE SPECIFICATAMENTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, sono specificatamente

approvate le clausole contenute nei seguenti precedenti articoli:

art. 10 Recesso dell'Amministrazione committente

art. 12: Tracciabilità dei flussi finanziari

art. 13 Penali

art. 20 Cessione del contratto e dei crediti

art. 21 : Recesso dell'Amministrazione committente

art.23 Clausola risolutiva espressa

art. 24: Risoluzione per inadempimento

art. 18: Sicurezza sui luoghi di lavoro

art. 24: Foro giudiziario.

#### **ART. 32 - DOCUMENTI NON ALLEGATI**

Si intendono allegati al presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente

uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto;

- il Capitolato Generale sui Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000, per le parti ancora in vigore;

- Determinazione Dirigenziale n. gen. 1313 - n. set. 353 del Settore Patrimonio del 21.11.2018

- il piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del D.L.vo n. 81 del 2008;

- il computo metrico estimativo;

- l'elenco prezzi unitari;

- gli elaborati di progetto;

- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;

- l'offerta tecnica migliorativa presentata dalla Ditta Appaltatrice in sede di gara;

- le polizze di garanzia di cui ai precedenti artt.15 e 16.

Le parti danno atto di essere a conoscenza dei documenti di cui sopra.

#### **ART. 33 – RINVIO NORMATIVO**

Per tutto quanto non disposto dal presente contratto si fa rinvio alle seguenti fonti

normative:

- il capitolato speciale d'appalto;

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.L.vo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

- Linee Guida dell'ANAC di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.L.vo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

- il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;

- il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti ancora in vigore;

- il libro IV, titolo I " Delle Obligazioni in generale" del Codice Civile;

- il libro IV, titolo II " Dei Contratti in generale" del Codice Civile;

- il libro IV, titolo III, Capo VIII, articoli dal 1655 al 1677 " Dell'Appalto " del Codice Civile;

- le leggi specifiche in materia, anche comunitarie.

i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;

- l'offerta tecnica migliorativa presentata dalla Ditta Appaltatrice in sede di gara;

- le polizze di garanzia di cui ai precedenti artt.15 e 16.

Le parti danno atto di essere a conoscenza dei documenti di cui sopra.

#### **ART. 34 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato e comunque sempre secondo buona fede.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1362 e seguenti del Codice Civile.

#### **ART. 35 - EFFICACIA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha forza di legge fra le parti.

La sottoscrizione del contratto da parte della impresa contraente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Io Dott. sa Irene DI MAURO, Segretario Generale del Comune di Molfetta, ho ricevuto il presente atto, scritto su n. \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) pagine e memorizzato tramite strumentazione elettronica da me e da persona di mia fiducia, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, assunto in formato elettronico e con rinvio alle norme del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.L.gs n.82/2005.

Esso è stato composto, archiviato e memorizzato su apposito supporto elettronico nonché in modalità cartacea del quale ho dato lettura alle parti, che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e che unitamente a me Segretario rogante lo sottoscrivono con firma digitale.

Il Dirigente del Settore Patrimonio: Dott. Mauro De Gennaro

Il Legale Rappresentante della ditta \_\_\_\_\_

Dott.ssa Irene DI MAURO, Segretario Generale, con firma digitale rilasciata da Infocert avente piena validità ed efficacia, con apposita marcatura temporale.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero \_\_\_\_\_ fogli resi legali, di cui sono

occupate facciate intere \_\_\_\_ viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

(Il Dir. del Set. Patrim. del Comune di Molfetta)

(Il legale rappresentante)

( \_\_\_\_\_ )

(Il Segretario)

( \_\_\_\_\_ )